

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 75 DEL D.P.R. 309/90

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 19 febbraio 2010) Sez. VI, sent. n. 3513 del 12-01-2012 (ud. del 12-01-2012), (rv. 251579)

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990

Integra il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del citato decreto, l'acquisto, la detenzione e la successiva cessione al "mandante" di sostanza stupefacente in caso di uso di gruppo, circoscrivendosi l'ambito sanzionatorio di rilevanza amministrativa alle sole ipotesi di uso "esclusivamente personale" dello stupefacente. (In motivazione la Corte, richiamando il nuovo comma primo-bis dell'art. 73, introdotto dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49, ha precisato che, a seguito della novella, si è attribuita, in via diretta, rilevanza penale a qualsiasi detenzione di droga destinata ad uso promiscuo). (Rigetia, App. Palermo, 16/04/2010) Sez. III, sent. n. 35706 del 20-04-2011 (ud. del 20-04-2011), (rv. 251228)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. (Rigetia, App. l'Aquila, 6 maggio 2009) Sez. VI, sent. n. 8366 del 26-01-2011 (ud. del 26-01-2011), (rv. 249000)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. (Annulla con rinvio, Trib. Salerno, 16/02/2011) Sez. VI, sent. n. 21375 del 27-04-2011 (ud. del 27-04-2011), (rv. 250064)

Cassazione Penale

Delitto di rifiuto di atti d'ufficio - configurabilità

Commette il delitto di rifiuto di atti d'ufficio il militare dell'Arma dei Carabinieri che ometta la dovuta segnalazione al Prefetto circa la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti da parte di taluno. (Annulla con rinvio, Gup Trib. Trento, 26/11/2009) Sez. VI, sent. n. 34401 del 14-05-2010 (ud. del 14-05-2010), (rv. 248239)

Cassazione Civile

Sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto - opposizione e competenza

A seguito della modifica dei criteri di competenza territoriale relativi alle sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, il nuovo testo dell'art. 75, commi 4 e 13, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così come modificato dall'art. 4-ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 272, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - ha stabilito che il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di stupefacenti (nella specie, sospensione della patente di guida) e, di conseguenza, l'autorità giudiziaria davanti alla quale radicare l'eventuale opposizione, sono quelli del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato, acquisendo rilievo il luogo dove è stato commesso il fatto solo nel caso in cui la residenza e il domicilio siano sconosciuti. Tale scelta è in linea con la finalità della disciplina normativa la quale, non avendo uno scopo meramente punitivo, configura una relazione protratta per un congruo termine tra l'amministrazione e l'interessato che, per essere adeguata alle concrete condizioni di vita del soggetto, va necessariamente instaurata nel luogo di residenza attuale del destinatario della sanzione e non in quello in cui è stato accertato il fatto. (Cassa con rinvio, Trib. Rimini, 05/12/2008)

Sez. II, sent. n. 21236 del 14-10-2010 (ud. del 13-07-2010), Vincenti c. Prefettura (rv. 615467)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - valutazione della legittimità dell'arresto

La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata. Ne consegue che la detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza all'uso di terzi. (Rigetta, Gip Trib. Benevento, 14 gennaio 2009)

Sez. VI, sent. n. 45883 del 20-10-2009 (ud. del 20-10-2009), Procuratore della Repubblica Presso Il Tribunale di Benevento c. D.R.G. (rv. 245444)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 13 Giugno 2007)

Sez. IV, sent. n. 7939 del 14-01-2009 (ud. del 14-01-2009), D.A. (rv. 243870)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - inapplicabilità dell'esimente del "giustificato motivo" per il porto di coltello destinato al taglio una modica quantità di hashish acquistata per uso personale

Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette armi improprie), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'acquisto di sostanze stupefacenti per uso personale costituisce tuttora illecito amministrativo. (Nella specie la Corte ha anche osservato che la destinazione degli strumenti di cui al citato articolo deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere o ad altra attività ad essa almeno indirettamente riconducibile, nesso non ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente sia stata effettuata precedentemente). (Dichiara inammissibile, App. Torino, 5 novembre 2008)

Sez. I, sent. n. 18189 del 08-04-2009 (ud. del 08-04-2009), P.M. (rv. 243549)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - destinazione personale

Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. (Fattispecie relativa alla coltivazione di venticinque piante di "cannabis"). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Lucca, 26 agosto 2008)

Sez. VI, sent. n. 49528 del 13-10-2009 (ud. del 13-10-2009), Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte di Appello di Firenze c. L.G. (rv. 245648)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - destinazione personale

Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996). (Rigetta, App. Milano, 5 Dicembre 2003)

Sez. Unite, Sent. n. 28605 del 24-04-2008 (ud. del 24-04-2008), (rv. 239920)

Cassazione Penale

Estradizione per l'estero

In tema d'extradizione per l'estero, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione la domanda d'extradizione connessa alla condanna per un fatto d'acquisto e possesso di sostanza stupefacente per uso personale, dato che nell'ordinamento italiano il fatto non ha rilievo penale ma soltanto d'illecito amministrativo. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per

l'estradizione richiesta dalle Autorità della Repubblica rumena, il cui ordinamento penale punisce il fatto d'acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per consumo proprio). (Dich.non suss.condiz.estrad., App.Trento s.d.Bolzano,17 Gennaio 2007)

Sez. VI, Sent. n. 42314 del 09-10-2008 (ud. del 09-10-2008), M.D.R. (rv. 242411)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - verifica delle condizioni di punibilità

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996). (Rigetta, App. Milano, 5 Dicembre 2003)

Sez. Unite, Sent. n. 28605 del 24-04-2008 (ud. del 24-04-2008), (rv. 239921)

Cassazione Penale

Acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti - utilizzabilità delle dichiarazioni

L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 3 aprile 2008)

Sez. VI, Sent. n. 40586 del 10-10-2008 (ud. del 10-10-2008), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro c. B.R.D. (rv. 241358)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - condizioni di applicabilità dell'esimente di cui all'art.384 c.p.

In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocimento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Annulla senza rinvio, App. Catanzaro, 14 Novembre 2005)

Sez. VI, Sent. n. 10401 del 07-02-2008 (ud. del 07-02-2008), B.R. (rv. 239086)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - nozione

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l'imputato va assolto "perché il fatto non sussiste" quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all'uso personale. (Dichiara inammissibile, App. Sassari, 23 gennaio 2003)

Sez. IV, Sent. n. 48300 del 28-11-2008 (ud. del 28-11-2008), C.E. (rv. 242393)

Cassazione Penale

Valutazioni del giudice di merito

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Dichiara inammissibile, App. Torino, 3 aprile 2006)

Sez. VI, Sent. n. 44419 del 13-11-2008 (ud. del 13-11-2008), Monetti Vito (rv. 241604)

Cassazione Penale

Casistica

In materia di stupefacenti, non può escludersi una situazione di "uso di gruppo" nel caso in cui più persone decidano concordemente e unitariamente di consumare un quantitativo di droga già detenuto da una di esse, poichè anche in questo caso ricorre quella omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo, che caratterizza l'ipotesi della codetenzione di gruppo ed impedisce che il primo si ponga in un rapporto di estraneità e di diversità nei confronti degli altri. (Nel caso di specie, relativo ad una condotta verificatasi prima della riforma introdotta dalla L. n. 49 del 2006, non vi era stato alcun preventivo incarico all'acquisto poichè la

sostanza stupefacente si trovava già nella disponibilità dell'imputata, presso la cui abitazione si erano recati gli altri imputati). (Annulla con rinvio, App. L'Aquila, 26 Maggio 2005)
Sez. VI, Sent. n. 29174 del 10-03-2008 (ud. del 10-03-2008), D.C.M.M. (rv. 240580)

Cassazione Penale

Casistica

In tema di stupefacenti, quando la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto, prevista dall'*art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, concorre con una circostanza aggravante, si applica la previsione dell'*art. 69, comma quarto cod. pen.*, ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione e non la disposizione dell'*art. 63, comma terzo stesso codice*, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee. (Nella fattispecie, il Tribunale aveva ritenuto l'ipotesi di cui all'*art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990* reato autonomo rispetto alla previsione di cui al comma primo dello stesso articolo, e, considerate le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, aveva ammesso l'imputato al patteggiamento irrogando all'esito una pena considerata dalla Corte illegale). (Annulla con rinvio, Trib. Brescia, 17 ottobre 2006)
Sez. IV, Sent. n. 16444 del 20-02-2007 (ud. del 20-02-2007), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia c. S.M. (rv. 236606)

Cassazione Penale

Estradizione per l'estero

In tema di estradizione per l'estero, non soddisfa il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'*art. 2* della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, la domanda di estradizione relativa a fatti di acquisto e detenzione di stupefacente destinato ad uso personale, che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e sia manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. Ne consegue che non può essere pronunciata sentenza favorevole all'extradizione, rientrando il fatto oggetto della domanda nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'*art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*. (Dichiara non suss.condizioni estrad.ne, App.Venezia, 14 Novembre 2006)
Sez. VI, Sent. n. 21178 del 05-04-2007 (ud. del 05-04-2007), M.L.J. (rv. 236585)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste. (Rigettag, App. Trento, 23 Marzo 2005)
Sez. Unite, Sent. n. 21832 del 22-02-2007 (ud. del 22-02-2007), M.M. (rv. 236370)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Per la configurabilità dell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo di sostanza stupefacente, non punibile in base all'*art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, occorre la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo ed allo scopo di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi. Se l'acquisto e il consumo rimangono circoscritti all'interno del gruppo degli assuntori, è irrilevante che la sostanza sia detenuta da uno solo di essi, in quanto l'intero quantitativo è idealmente divisibile in quote corrispondenti al numero dei menzionati partecipanti. In difetto di ciò, sussiste per il detentore il reato di cessione, sia pure gratuita, a terzi di sostanza stupefacente. (La Corte ha precisato che la contraria prova della destinazione della droga allo spaccio spetta all'accusa, mentre non incombe all'imputato l'onere inverso di dimostrare la propria innocenza). (Rigettag, App. Bologna, 10 Marzo 2006)
Sez. IV, Sent. n. 35682 del 10-07-2007 (ud. del 10-07-2007), D.R.R. (rv. 237776)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - coltivazione domestica

La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico - agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito concettuale della c.d. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la *L. n. 49 del 2006* di conversione del

D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicchè occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, la sentenza di condanna dell'imputato che aveva coltivato nel proprio fondo cinque piante di marijuana). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 10 Gennaio 2005)
Sez. VI, Sent. n. 17983 del 18-01-2007 (ud. del 18-01-2007), N.O. (rv. 236666)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - coltivazione domestica

La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti - che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica - ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicchè occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana destinate ad adornare l'interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini). (Rigetta, App. Genova, 1 Luglio 2005)
Sez. VI, Sent. n. 40362 del 11-10-2007 (ud. del 11-10-2007), Procuratore generale presso la Corte D'appello di Genova c. M.L. (rv. 237915)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - coltivazione domestica

La coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non sia riconducibile alla nozione di coltivazione in senso tecnico-agrario, ovvero imprenditoriale, per l'assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimanga nell'ambito della cosiddetta coltivazione domestica, ricade, pur a seguito della L. 21 febbraio 2006, n. 49, nella nozione della detenzione, sicchè occorre verificare se, nel caso concreto, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale di quanto coltivato. (Fattispecie relativa alla rudimentale coltivazione, entro piccoli vasetti, di sei piantine di marijuana). (Rigetta, Gip Trib. Macerata, 7 giugno 2006)
Sez. VI, Sent. n. 42650 del 20-09-2007 (ud. del 20-09-2007), Procuratore Generale della Repubblica presso Giusice Udienza Preliminare di Macerata c. P.N. (rv. 238153)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

In materia di stupefacenti non sono punibili, e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'agente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione. (Nella specie è stato escluso l'uso di gruppo nella detenzione di un quantitativo complessivo di oltre 1600 dosi di eroina da parte dell'imputato). (Annulla con rinvio, App. Roma, 22 Dicembre 2004)
Sez. VI, Sent. n. 37078 del 01-03-2007 (ud. del 01-03-2007), (rv. 237274)

Cassazione Civile

Invito ad astenersi dal far uso di sostanze stupefacenti - impugnabilità del provvedimento

Qualora l'autorità amministrativa competente (nel caso di specie, il Prefetto) abbia fatto uso nei confronti di un soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti della facoltà prevista dall'art. 75, secondo comma, del d. P.R. n. 309 del 1990, di definire il procedimento, in luogo che con sanzione e per una sola volta, ove sussistano a suo avviso elementi tali da poter presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commettere nuovamente la violazione, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, tale provvedimento, non avendo carattere sanzionatorio, non è opponibile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria con lo strumento dell'opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981, neppure laddove nel provvedimento stesso sia erroneamente indicata la facoltà per il destinatario di proporre opposizione, il diritto di difesa del soggetto rimanendo comunque garantito dalla possibilità di opporre il provvedimento stesso, ove ritenuto illegittimo, dinanzi al giudice amministrativo. (Rigetta, Trib. Matera, 13 Luglio 2002)

Sez. II, Sent. n. 14033 del 15-06-2007 (ud. del 15-06-2007), (rv. 597322)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - condizioni di applicabilità dell'esimente di cui all'art.384 c.p.

In relazione al delitto di favoreggiamento commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, in quanto la condotta tenuta dall'imputato non presentava alcuna idoneità funzionale ad evitare il suddetto nocumento, posto che non aveva mai negato di aver acquistato la droga per consumo personale, ma soltanto sostenuto di non averla acquistata dall'effettivo cessionario) (Annulla con rinvio, Trib. Chiavari, 27 Settembre 2006)

Sez. VI, Sent. n. 30535 del 13-07-2007 (ud. del 13-07-2007), Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova (rv. 237244)

Cassazione Penale

Acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti – favoreggiamento

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato D.P.R.). (Rigetta, App. Trento, 23 Marzo 2005).

Sez. Unite, sent. n. 21831 del 22-02-2007 (ud. del 22-02-2007), M. M. (rv. 236371)

Cassazione Penale

Sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Non è nulla la sentenza di non luogo a procedere per uso personale di stupefacenti che abbia omissis di disporre la trasmissione degli atti al prefetto a norma dell'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in quanto tale trasmissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Sassari, 11 febbraio 2005)

Sez. VI, sent. n. 11632 del 22-01-2007 (ud. del 22-01-2007), (rv. 236144)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - destinazione personale

Ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante da stupefacente, la modesta quantità di principio attivo ottenibile non assume rilievo, posto che in detta ipotesi deve escludersi la riconducibilità della condotta ad un utilizzo meramente personale; nè può invocarsi l'applicazione dell'art. 49 cod. pen. (sotto il profilo del reato impossibile), in quanto la modesta entità del principio attivo assume rilevanza esclusivamente ai fini della graduazione di gravità della condotta antigiuridica. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Salerno, 4 maggio 2006)

Sez. VI, Sent. n. 12328 del 24-01-2007 (ud. del 24-01-2007), (rv. 236397)

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - destinazione personale

Ai fini della declaratoria di responsabilità penale per la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, è irrilevante la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 3 agosto 2006)

Sez. VI, Sent. n. 20426 del 15-02-2007 (ud. del 15-02-2007), (rv. 236509)

Cassazione Penale

Casistica

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato d.P.R.). (Rigetta, App. Trento, 23 Marzo 2005)

Sez. Unite, Sent. n. 21832 del 22-02-2007 (ud. del 22-02-2007), M.M. (rv. 236371)

Consiglio di Stato

Assunzione di sostanze stupefacenti come illecito amministrativo

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 l'assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.

Sez. IV, sent. n. 339 del 31-01-2006 (ud. del 14-12-2005), Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri c. F.

Cassazione Penale

Coltivazione di piante da stupefacente - destinazione personale

In tema di stupefacenti, alla coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti non si applica l'art.75 d.P.R. 9 ottobre 1990, bensì l'articolo 73 dello stesso d.P.R., essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità penale, la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima. Solo l'assenza o insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata consente di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'articolo 49 cod.pen.. (Nella specie, la Corte ha osservato che le modifiche introdotte con la legge 21 febbraio 2006 n. 49 non hanno inciso sulla disciplina relativa alla "coltivazione" di stupefacenti). (Rigetta, App. Catania, 22 aprile 2005)

Sez. IV, sent. n. 40295 del 17-10-2006 (ud. del 17-10-2006), Q.C. (rv. 235425)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - condizioni di applicabilità dell'esimente di cui all'art.384 c.p.

In tema di favoreggiamento personale, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che ha negato l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore derivante dalla prospettiva dell'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 21 Giugno 2005)

Sez. VI, sent. n. 10915 del 07-02-2006 (ud. del 07-02-2006), S.G. (rv. 233732)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Non è punibile la condotta di un soggetto, acquirente di sostanze stupefacenti, finalizzata al consumo di gruppo quando si accerti che gli altri componenti abbiano avuto fin dal momento dell'acquisto un autonomo potere di fatto sulla cosa, nel quale si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza di tale condizione, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e la successiva consegna si configura come una cessione penalmente rilevante. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 nella condotta dell'agente che aveva acquistato esclusivamente con proprio denaro cinque grammi di eroina, mettendone a disposizione del gruppo circa un grammo o poco più e suddividendo la restante parte in svariate dosi destinate - previo relativo confezionamento - allo spaccio al fine di recuperare i soldi investiti nell'acquisto). (Rigetta, App. Firenze, 21 giugno 2004)

Sez. V, sent. n. 31443 del 04-07-2006 (ud. del 04-07-2006), R.A. (rv. 235213)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - nozione

In tema di disciplina degli stupefacenti, non è applicabile al reato di coltivazione di piante contenenti il principio attivo psicotropo (nella specie: canapa indiana) l'ipotesi della destinazione della sostanza all'uso personale, difettando nel caso della coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale ed attesa altresì l'impossibilità di determinare a priori la potenzialità della droga ricavabile. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 1 Aprile 2005)

Sez. IV, sent. n. 10138 del 19-01-2006 (ud. del 19-01-2006), (rv. 233534)

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

In tema di disciplina degli stupefacenti, non è applicabile al reato di coltivazione di piante contenenti il principio attivo psicotropo (nella specie: canapa indiana) l'ipotesi della destinazione della sostanza all'uso personale, difettando nel caso della coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale ed attesa altresì l'impossibilità di determinare a priori la potenzialità della droga ricavabile. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 1 Aprile 2005)

Sez. IV, sent. n. 10138 del 19-01-2006 (ud. del 19-01-2006), (rv. 233534)

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

La condotta di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante quand'anche sia posta in essere per la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, dal momento che tale destinazione rende penalmente lecite soltanto le condotte di detenzione, importazione ed acquisto; essa, peraltro è integrata anche dalla sola detenzione di semi, a nulla potendo rilevare, in ragione della natura di reato di pericolo astratto, il grado di maturazione raggiunto dalla pianta.

Sez. IV, sent. n. 150 del 15-11-2005 (ud. del 15-11-2005), D'Ambrosio (rv. 232794)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

La sanzione delineata all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive da un soggetto che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che tale disciplina è inapplicabile alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Rigetta, Trib. lib. Firenze, 29 Marzo 2005)

Sez. IV, ord. n. 9310 del 30-11-2005 (ud. del 30-11-2005), (rv. 233909)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - prova

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è la difesa a dover dimostrare l'uso personale della droga detenuta (così da potersi giovare delle sole sanzioni amministrative previste dall'art. 75 dello stesso D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), bensì è l'accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.

Sez. IV, sent. n. 36755 del 04-06-2004 (ud. del 04-06-2004), Vidonis (rv. 229685)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - detenzione per mandato all'acquisto collettivo

Per poter ritenere la ricorrenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e non del reato previsto dall'art. 73 dello stesso D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nel caso in cui solo alcuni dei componenti del "gruppo" acquistano la sostanza "per conto degli altri" e poi procedono alla materiale suddivisione della stessa, è assolutamente necessario che gli acquirenti abbiano agito sulla base di un "mandato" ricevuto dagli altri. Solo in tale evenienza potrebbe legittimamente ritenersi che tutti gli appartenenti al gruppo, proprio per effetto del mandato conferito (cfr. artt. 1388 e 1706 del codice civile), abbiano acquisito la disponibilità "pro quota" della sostanza, con l'effetto che la successiva ripartizione per l'uso in comune finirebbe con l'essere penalmente non significativa.

Sez. IV, sent. n. 4842 del 06-02-2004 (ud. del 02-12-2003) (rv. 229368).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. per la falsa testimonianza commessa dal familiare trattandosi di sanzione amministrativa

L'esimente di cui all'art. 384 c.p. per il delitto di falsa testimonianza è applicabile solo nel caso in cui sia configurabile un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore per il soggetto chiamato a deporre o per un prossimo congiunto. Ne consegue che essa non ricorre nell'ipotesi in cui il testimone abbia negato falsamente il consumo di stupefacente da parte di un prossimo congiunto, non comportando tale condotta conseguenze negative per l'assuntore, in quanto le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono collegate solo all'importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, ed essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la mera eventualità di un danno all'immagine.

Sez. VI, sent. n. 2509 del 24-01-2004 (ud. del 19-11-2003) (rv 228259).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. al tossicodipendente responsabile di favoreggiamento

L'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l'interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall'art. 122 del citato d.P.R. n. 309 del 1990, di talchè il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi "inevitabile", mentre l'attuazione del programma di riabilitazione non comporta in se stessa quella limitazione della libertà "grave" che può assumere rilevanza, per l'art. 384 cod. pen., a fini di esclusione della punibilità.

Sez. VI, sent. n. 2991 del 09-12-2004 (ud. del 09-12-2004), Lucci (rv. 231188)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - inapplicabilità dell'esimente del "giustificato motivo" per il porto di coltello destinato al taglio una modica quantità di hashish acquistata per uso personale

Non ricorre il giustificato motivo idoneo ad escludere il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 (porto ingiustificato delle cosiddette "armi improprie"), qualora il porto di un coltello, fuori dalla propria abitazione, sia destinato a tagliare una modica quantità di hashish, acquistata per uso esclusivamente personale, in quanto l'illecito acquisto di sostanze stupefacenti, per uso personale, è tuttora soggetto a sanzione amministrativa; inoltre, la destinazione degli strumenti di cui al succitato art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, rilevante ai fini della giustificazione, deve essere legata da un nesso attuale di causalità all'attività da svolgere, o ad altra a essa, almeno indirettamente, collegabile, il che non è ravvisabile qualora la suddivisione in singole dosi dello stupefacente non sia in atto ma sia stata precedentemente effettuata e non siano dedotti elementi indicativi del contrario.

Sez. I, sent. n. 41098 del 23-09-2004 (ud. del 23-09-2004), (rv. 230630)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - valutazione della legittimità dell'arresto

La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduta all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata; ne consegue che la semplice detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza all'uso di terzi.

Sez. IV, sent. n. 4592 del 10-11-2004 (ud. del 10-11-2004), P.M. in proc. Buccolieri (rv. 230866)

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

Poiché l'acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente può in linea di principio assumere la veste di indagato, sono inutilizzabili contro di lui le dichiarazioni rese senza le garanzie difensive ai fini della contestazione del reato di falsa testimonianza.

Sez. VI, sent. n. 4900 del 06-02-2004 (ud. del 18-11-2003) (rv 227740).

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

Alla coltivazione vietata di piante di sostanze stupefacenti non si applica l'*art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, essendo irrilevante, ai fini della declaratoria di responsabilità ex *art. 73 dello stesso D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, la destinazione ad uso personale della coltivazione, nonché la modesta estensione di quest'ultima; la qualità delle piante, ed in particolare il grado di tossicità delle stesse, potrà avere semmai rilievo solo ai fini della considerazione della gravità del reato e della commisurazione della pena. Mentre solo laddove risulti l'assenza o l'insufficienza di effetto drogante della sostanza coltivata è consentito di escludere l'offensività della condotta, configurandosi così il reato impossibile previsto dall'*art. 49 c.p.* (nella specie la S.C., in applicazione del suesposto principio ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato la sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alla sussistenza di una percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa, sia pure in misura modesta. *Sez. IV, sent. n. 4836 del 06-02-2004 (ud. del 27-11-2003) (rv 229366).*

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

La coltivazione di piantine di canapa indiana integra un reato di pericolo astratto per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanze drogante da esse estraibile, trattandosi di fattispecie volta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio attivo estraibile. (Nel caso di specie si trattava di circa 30 piante di "cannabis indica").

Sez. IV, sent. n. 46529 del 29-09-2004 (ud. del 29-09-2004), Aspri e altri (rv. 230571)

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con *sent. n. 360 del 1995* difetta, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'*art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990*: la punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alle dimensioni della piantagione).

Sez. IV, sent. n. 23842 del 30-05-2003 (ud. del 07-02-2003), Morrone (rv 225596).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

La sanzione delineata al secondo comma dell'*art. 63 c.p.p.*, secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni rese senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui a carico di costui sussistano indizi in ordine alla sua responsabilità penale per un determinato fatto. Ne consegue che non è applicabile il disposto di cui all'*art. 63 c.p.p.* alle dichiarazioni rese da soggetti tossicodipendenti cessionari di sostanze stupefacenti, non essendo prospettabile a loro carico alcun elemento di responsabilità penale, ma solo profili di responsabilità amministrativa ex *art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*.

Sez. VI, sent. n. 35641 del 17-09-2003 (ud. del 16-06-2003), Fabrizio (rv 226767).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale - utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti

Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'*art. 384 cod. pen.* per il delitto di favoreggiamento personale, è configurabile quale "grave e inevitabile nocumento nella libertà", ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate all'*art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l'acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo.

Sez. VI, sent. n. 37013 del 26-09-2003 (ud. del 14-05-2003), Venneri (rv 227003).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

In tema di detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione allo spaccio rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e tale specifica finalità dell'illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all'imputato dell'obbligo di provare la diversa destinazione, al solo uso personale, della sostanza stupefacente posseduta.

Sez. VI, sent. n. 26709 del 19-06-2003 (ud. del 29-04-2003), Pezzella (rv 226276).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Nella fattispecie la Corte, precisando che indici della finalità di spaccio possono essere la quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale fondata sul rinvenimento nella casa dell'agente, accanto alla quantità di droga suddivisa ed occultata, anche di oggetti vari di valore - radio, stereo, macchine fotografiche - di non giustificata provenienza).

Sez. VI, sent. n. 6282 del 29-05-2000 (ud. del 19-04-2000), D'Incontro (rv 216315).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità costituita dall'uso personale di stupefacenti, non si può prescindere da una valutazione della quantità di sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di essa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità dell'uso personale nella detenzione di 50 grammi di cocaina, idonei a confezionare oltre trecento dosi medie giornalieri).

Sez. U., sent. n. 17 del 21-09-2000 (ud. del 21-06-2000), Primavera (rv 216667).

Cassazione Penale

Coltivazione di stupefacenti non finalizzata allo spaccio

La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato, anche se non finalizzata allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con sent. n. 360 del 1995, difetta, nella coltivazione, quel nesso di immediatezza con l'uso personale che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990; la punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre a repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ad esempio, quando si tratti di una sola pianta da cui possa estrarsi un quantitativo di sostanza insufficiente a provocare un apprezzabile stato stupefacente. (Nella specie, la S.C. in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva pronunciato sentenza di condanna nonostante la non destinazione ad uso di terzi, avendo ravvisato in concreto l'offensività della condotta in relazione alle dimensioni della piantagione).

Sez. IV, sent. n. 9984 del 22-09-2000 (ud. del 06-07-2000), Fiorone (rv 217258).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

Il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza ratifica un atto di Polizia giudiziaria basato su risultanze di fatto idonee a far ritenere commesso il reato e prescinde pertanto dalla sussistenza di indizi di colpevolezza; non può pertanto essere contestata la convalida di un arresto eseguito per detenzione di sostanza stupefacente sul presupposto che si sarebbe dovuto ritenere il fatto penalmente indifferente perché non accompagnato da sicuri indici di illecito commercio, atteso che la legge vieta la detenzione di sostanza stupefacente anche quando tale detenzione risulti non qualificata, essendo depenalizzata solo quella condotta che abbia certo riferimento, e nella misura in cui abbia certo riferimento, all'uso personale.

Sez. IV, sent. n. 4763 del 22-01-2000 (cc. del 15-12-1999), Girardi (rv 215451).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato legittimante l'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata; ne consegue che la semplice detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza all'uso di terzi.

Sez. IV, sent. n. 3726 del 10-08-2000 (cc. del 21-06-2000), Biancardo (rv 216807).

Cassazione Civile

Applicazione della sanzione amministrativa in luogo dell'invito ad astenersi dal far uso di sostanze stupefacenti

Posto che il rinvio alle norme della *legge 24 novembre 1981 n. 689*, in quanto compatibili, contenuto nell'*art. 75, comma quarto, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, comporta che il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo in materia di detenzione di sostanze stupefacenti è esteso, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'*art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990*, alla scelta di applicare la sanzione, invece che ricorrere alla facoltà del semplice invito a non far più uso di sostanze stupefacenti, con chiusura del procedimento, tale scelta deve essere motivata con espresso riferimento a tutti gli elementi, positivi e negativi, della personalità del segnalato, utili a prevedere se egli si asterrà per il futuro dal compiere fatti analoghi.

Sez. I, sent. n. 1105 del 04-02-1998, Prefetto di Agrigento c. Gueli (rv 512190).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti l'onere della prova dell'uso personale, depenalizzato con il *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*, grava sull'imputato in quanto i fatti debbono essere allegati e provati da chi ne abbia conoscenza e più facilmente possa ricercare e offrire la prova relativa.

Sez. IV, sent. n. 3498 del 15-04-1997 (cc. del 27-03-1997), Riccelli (rv 207913).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

Poiché, per effetto dell'esito referendario (*D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*), è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo per le ipotesi d'importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini d'immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett. e) dell'*art. 606 cod. proc. pen.* (Nell'affermare detto principio, la Corte ha altresì precisato che indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi parimenti sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi).

Sez. U., sent. n. 4 del 18-07-1997 (ud. del 28-05-1997), Iacolare (rv 208217).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

La codetenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale non costituisce più reato dopo l'esito referendario del 1993, perché sussista il reato deve essere l'accusa a fornire la prova rigorosa della destinazione allo spaccio, non potendo questa più essere desunta né dal solo quantitativo della sostanza (la cui rilevanza non è incompatibile con la destinazione all'uso personale), né dalla cessione a terzi quando fin dall'origine questi devono considerarsi destinatari "pro quota" del quantitativo acquistato.

Sez. VI, sent. n. 1620 del 02-06-1997 (ud. del 18-04-1997), Miccoli (rv 208289).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

La situazione di non tossicodipendenza, in quanto la stessa non esclude possibile saltuaria assunzione, non può ritenersi di per sé decisiva a dimostrare finalità di spaccio nella detenzione di sostanze stupefacenti quando non si accompagni ad ulteriori elementi rappresentati ad esempio dalla modalità dell'azione, dal quantitativo detenuto, dal comportamento dell'imputato al momento della sorpresa.

Sez. VI, sent. n. 3013 del 26-03-1996 (cc. del 31-01-1996), Russo (rv 204518).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla Polizia giudiziaria devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve essere data lettura ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.; essi tuttavia costituiscono elemento di prova solo con riferimento all'attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati, ma non per quanto attiene alle ragioni che determinarono la Polizia giudiziaria a compiere l'atto. Tale motivazione, prevista dall'art. 355 cod. proc. pen. attiene non alla efficacia probatoria, ma alla verifica della legalità del provvedimento che l'ordinamento rimette al P.M. in sede di convalida. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l'assunzione quali testi degli agenti operanti).

Sez. VI, sent. n. 7045 del 15-07-1996 (cc. del 12-03-1996), Deiana (rv 205443).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

A seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, intervenuta con il D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, dopo l'abrogazione referendaria del 18 - 19 aprile 1993, la destinazione allo spaccio è un elemento costitutivo del delitto di detenzione di droga, che deve essere provato dall'accusa. Tale prova può essere fornita facendosi leva, oltre che sulla quantità, quando sia tale da non essere compatibile con le condizioni economiche dell'imputato, sulle modalità di custodia dello stupefacente, sul luogo e sul modo in cui è avvenuto l'accertamento e sulla contestuale detenzione di specie diverse di sostanza.

Sez. IV, sent. n. 1355 del 06-02-1996 (cc. del 20-12-1995), Valacchi (rv 204053).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

Le disposizioni parzialmente abrogative di cui al D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, riguardano esclusivamente la detenzione della sostanza stupefacente finalizzata all'esclusivo uso personale e solo per questa fanno venire meno l'applicazione di sanzioni penali. Pertanto, la mera detenzione, senza che il soggetto provi l'esclusivo uso personale, integra il reato ex art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella fattispecie, i giudici avevano fondato il loro convincimento in ordine all'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente sulla varietà delle sostanze detenute - cocaina ed eroina -, sulla sintomatica disponibilità, del tutto ingiustificata, di un bilancino di precisione, solitamente usato dagli spacciatori e non anche da semplici assuntori di droga, sul fatto che l'imputato, nullafacente e non percettore di alcun reddito consistente, non si sarebbe potuto permettere il lusso di acquistare e detenere solo per sé scorte di diverse e costose sostanze né di possedere una vettura e una moto).

Sez. IV, sent. n. 2525 del 06-03-1996 (cc. del 30-01-1996), Arseni (rv 204180).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

Poiché la mera detenzione di sostanze stupefacenti, senza che il soggetto dimostri l'esclusivo uso personale, integra il delitto di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, i giudici dell'appello non sono tenuti a motivare sul punto della finalità dello spaccio, in presenza di una detenzione già costituente reato, per mancata prova, da parte dell'interessato, della destinazione della droga al suo consumo personale.

Sez. IV, sent. n. 2526 del 06-03-1996 (cc. del 30-01-1996), Citenersi (rv 204181).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

A seguito dell'abrogazione di talune disposizioni del D.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenza dell'esito positivo del referendum abrogativo, è venuta meno l'illiceità penale per ogni detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, indipendentemente dalla quantità di sostanza detenuta. La quantità particolarmente rilevante della sostanza, in assenza di elementi contrari può però rilevare, ai fini probatori, proprio per stabilire la sussistenza della destinazione ad uso personale. È tuttavia necessario che il giudice si pronunci positivamente sull'inesistenza della finalità dell'uso personale della detenzione, non essendo sufficiente che dia atto che manchi la prova di esso, poiché ciò si risolverebbe nella

manca di prova sull'uso non personale dello stupefacente e, quindi, nella mancanza di prova di un elemento (negativo) della condotta.

Sez. VI, sent. n. 8063 del 09-07-1995 (cc. del 08-06-1995), Lucas (rv 204112).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

L'abrogazione del parametro tabellare della dose media giornaliera di stupefacenti per effetto della normativa post-referendaria, non impedisce al giudice di valutare, nella sua discrezionalità, se il quantitativo di droga detenuto sia o meno compatibile con le esigenze di consumo personale: conseguentemente qualora tale quantitativo sia oggettivamente e notevolmente superiore al bisogno individuale del detentore compatibilmente ad un ristretto periodo di tempo, il giudice può fondatamente ritenere, con valutazione in fatto - preclusa ad un riscontro di legittimità - che quella certa detenzione non sia giustificabile alla stregua della sola finalità di uso personale dello stupefacente.

Sez. I, sent. n. 4274 del 11-01-1995 (ud. del 05-10-1994), Rizzo (rv 200314).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

Ai fini dell'accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, se la considerazione del dato quantitativo può risultare sufficiente per la prova della destinazione a terzi nei casi in cui la quantità notevole, il costo della droga, le condizioni economiche dell'imputato che depongano significativamente in tale senso, nelle ipotesi relative a quantitativi non elevati ed idonee ad essere qualificate come fatto lieve, l'indagine deve essere condotta con riferimento ad altri elementi indiziari emergenti dalle concrete modalità della singola fattispecie, quali, "exempli causa", la qualità di tossicodipendente, le condizioni economiche dell'imputato, l'accertato compimento progressivo di fatti sintomaticamente rivelatori di propensione allo spaccio, le modalità della custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di strumenti idonei al taglio. (Nella fattispecie, l'imputato ha dedotto con il ricorso per Cassazione che la diversità delle sostanze detenute, in mancanza di ulteriori elementi, non era indicativa dell'attività di spaccio).

Sez. IV, sent. n. 1181 del 07-02-1995 (cc. del 29-11-1994), Anziano (rv 200968).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

La destinazione della sostanza stupefacente all'esclusivo uso personale non può essere ritenuta in sentenza unicamente sul rilievo che non è stata fornita alcuna prova che possa suffragare l'ipotesi di spaccio, allorché il quantitativo a disposizione dell'imputato sia tutt'altro che irrilevante e sussistano altri dati, costituenti altrettanti indizi a favore della tesi della detenzione non per uso personale, come il contemporaneo possesso di più droghe.

Sez. IV, sent. n. 1639 del 20-02-1995 (cc. del 06-10-1994), Levati (rv 200972).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, la prova della destinazione ad esclusivo uso personale, al fine di escludere l'applicazione di sanzione penale, può essere tratta dal giudice da qualsiasi elemento emergente dagli atti, spettando all'imputato solo un onere di allegazione volto ad attivare nel giudicante il potere-dovere di valutazione.

Sez. IV, sent. n. 4423 del 24-04-1995 (cc. del 09-03-1995), Scommegna (rv 201504).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

Il giudice di merito è tenuto ad accertare lo scopo della detenzione della sostanza stupefacente, prosciogliendo l'imputato sia ove risulti che la stessa era detenuta per esclusivo uso personale sia nel caso di insuperabile incertezza sulla destinazione della droga.

Sez. IV, sent. n. 12100 del 01-12-1994 (cc. del 21-10-1994), Zennaro (rv 199877).

Cassazione Penale

Questione di costituzionalità

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sollevata sotto il profilo che, non fissando un limite quantitativo alla detenzione di droga per uso personale, colui che faccia uso non terapeutico di droga verrebbe a beneficiare di un trattamento ex

art. 75 detto che è più tenue di quello assegnato all'uso terapeutico dall'*art. 43 del D.P.R. n. 309 del 1990* che fissa per l'assuntore di droga per ragione di cura un divieto di detenzione per un fabbisogno superiore a quello degli otto giorni. Non sussiste, infatti, disparità di trattamento in quanto, mentre chi detiene per cura sarà punito solo se concorra in una delle violazioni previste dall'*art. 43* citato, e non anche se detiene un quantitativo che gli serva per un massimo di otto giorni, al tossicodipendente preso in considerazione dall'*art. 75* è irrogabile una certa sanzione per il semplice fatto della detenzione di un qualsiasi quantitativo, anche al di sotto della dose media giornaliera e, quindi, molto al di sotto del fabbisogno per otto giorni.

Sez. IV, sent. n. 10009 del 22-09-1994 (cc. del 23-03-1994), Marinò (rv 200143).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

Alla stregua della sentenza costituzionale n. 28 del 1993, che richiama, ai fini dell'ammissibilità della richiesta referendaria diretta all'abrogazione di alcune norme del *D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, ed in particolare la Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva con la *legge 5 novembre 1990 n. 328*, la portata dell'effetto abrogativo conseguente alla detta procedura referendaria conclusasi con il *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171* non è tale da far scaturire la non punibilità o la penale irrilevanza della detenzione di sostanze stupefacenti, pur non destinate alla cessione, qualunque sia la loro quantità. Da ciò deriva che la conseguenza caducatoria di cui al *D.P.R. n. 171 del 1993* concerne soltanto la possibilità che il consumatore di sostanze stupefacenti possa essere, per ciò solo, sottoposto a sanzione penale e che, dunque, non deve ritenersi perseguibile esclusivamente la detenzione di una quantità di stupefacenti la quale - anche se non più legata al parametro della dose media giornaliera - non superi il fabbisogno necessario per un immediato e personale consumo da parte del detentore, avuto riguardo alle esigenze soggettive del tossicomane e delle altre circostanze del caso concreto, con esclusione dell'attività diretta a costituirsi una riserva o un accumulo per un tempo rilevante. (Fattispecie in tema di importazione di oltre 130 grammi di cocaina, con elevato grado di purezza).

Sez. VI, sent. n. 3358 del 18-03-1994 (cc. del 11-01-1994), Razzanti (rv 197293).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, l'*art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685*, sostituito dall'*art. 14 della legge 26 giugno 1990 n. 162*, è interamente confluito nell'*art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, su cui spiega i suoi riflessi la parziale abrogazione degli artt. 72, 75, 76 e 78 del detto *D.P.R. n. 309 del 1990* in forza della procedura referendaria conclusasi con il *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*, per effetto della quale la detenzione di droga per consumo personale non costituisce più reato; con la conseguenza che l'identità di fatti contemplati dall'*art. 71 della legge n. 685 del 1975* e dall'*art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990* comporta che la depenalizzazione parziale del secondo si riverbera automaticamente, in forza dell'*art. 2 cod. pen.*, sul primo, rispetto alla cui previsione è azionabile in caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la procedura di cui all'*art. 673 cod. proc. pen.*

Sez. VI, sent. n. 1188 del 11-06-1994 (ud. del 16-03-1994), Bertuccelli (rv 198531).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in linea di principio costituisce illecito amministrativo e non reato indipendentemente dalla quantità detenuta. La quantità di sostanza detenuta può assumere rilevanza quale elemento probatorio in ordine alla destinazione non all'uso personale. Il nuovo testo dell'*art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, dopo la modifica introdotta con il *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*, non contiene alcun riferimento al limite quantitativo della detenzione e tale limite non è desumibile né dalle pronunce della Corte Costituzionale né dalla Convenzione di New York del 1961 e da quella di Vienna del 1988. Quando il giudice accerti che il soggetto detenga in parte per uso personale e in parte per lo spaccio, deve operare una valutazione quantitativa, con ragionevole approssimazione, e commisurare alla parte destinata allo spaccio la gravità del fatto ai fini della pena e dell'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'*art. 73, quinto comma, del D.P.R. n. 309 del 1990*. (Nel caso di specie, il tribunale aveva escluso l'attenuante di cui all'*art. 73* per la detenzione, da parte di soggetto sicuramente cocainomane, di 200 dosi di sostanza drogante).

Sez. VI, sent. n. 8311 del 23-07-1994 (cc. del 03-05-1994), Massa (rv 199412).

Cassazione Penale

Convenzioni e trattati internazionali in materia di stupefacenti

La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in linea di principio costituisce illecito amministrativo e non reato indipendentemente dalla quantità detenuta. La quantità di sostanza detenuta può assumere rilevanza quale elemento probatorio in ordine alla destinazione non all'uso personale. Il nuovo testo dell'*art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309*, dopo la modifica introdotta con il *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*, non contiene alcun riferimento al limite quantitativo della detenzione e tale limite non è desumibile né dalle pronunce della Corte Costituzionale né dalla Convenzione di New York del 1961 e da quella di Vienna del 1988. Quando il giudice accerti che il soggetto detenga in parte per uso personale e in parte per lo spaccio, deve operare una valutazione quantitativa, con ragionevole approssimazione, e commisurare alla parte destinata allo spaccio la gravità del fatto ai fini della pena e dell'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'*art. 73, quinto comma, del D.P.R. n. 309 del 1990*. (Nel caso di specie, il tribunale aveva escluso l'attenuante di cui all'*art. 73* per la detenzione, da parte di soggetto sicuramente cocainomane, di 200 dosi di sostanza drogante).
Sez. VI, sent. n. 8311 del 23-07-1994 (cc. del 03-05-1994), Massa (rv 199412).

Cassazione Penale

Casistica

Correttamente va esclusa l'applicazione dell'*art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685* qualora il giudice ritenga che la reiterazione e le modalità dei singoli episodi di spaccio facciano presupporre una pregressa attività di approvvigionamento di un consistente quantitativo di droga, di per sé incompatibile con la suddetta ipotesi delittuosa.

Sez. IV, sent. n. 3078 del 14-03-1994 (cc. del 11-01-1994), Mignone (rv 197925).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

Detenere la droga significa averne la disponibilità e questa sussiste anche nell'ipotesi di accordo preliminare tra il fornitore e l'interessato all'acquisto, destinato a divenire definitivo se e quando la merce venga da quest'ultimo riscontrata di suo gradimento, con conseguente esclusione del tentativo nel reato.

Sez. VI, sent. n. 1906 del 26-02-1993 (cc. del 19-11-1992), Bonate (rv 193240).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

La parziale abrogazione, a seguito del *D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171*, del primo comma dell'*art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990*, che ha fatto cadere la linea di demarcazione tracciata dal legislatore in base al criterio quantitativo della dose media giornaliera tra detenzione per uso personale e detenzione a fine di spaccio, comporta come conseguenza - da prendere in considerazione, in forza del principio affermato dall'*art. 2, comma terzo, cod. pen.*, anche rispetto ai fatti commessi sotto l'impero della *legge n. 685 del 1975* - che la detenzione pura e semplice, anche di notevoli quantità di stupefacenti, non costituisce di per sé reato.

Sez. I, sent. n. 7570 del 03-08-1993 (cc. del 09-06-1993), Nastasi (rv 194777).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

Alla stregua delle abrogazioni referendarie di cui al *D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171*, la detenzione di sostanze stupefacenti sottratta alla sanzione penale riguarda il solo assuntore che detenga droga destinata al proprio consumo. Ma, poiché, come ricorda la sentenza costituzionale n. 28 del 1993, soltanto "in casi adeguati di reati di natura minore" (art. 4, lettera c) della Convenzione di Vienna 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con *legge 5 novembre 1990, n. 328*) gli impegni assunti con gli accordi internazionali consentono di non reprimere penalmente nella specifica materia, questa detenzione può riguardare soltanto quanti proporzionati al bisogno personale del soggetto in un ristretto arco di tempo. Riassumono, quindi, rilievo, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'*art. 73, quinto comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*, con la natura e l'entità della sostanza posseduta e le circostanze del fatto, le condizioni e qualità personali del soggetto.

Sez. VI, sent. n. 11429 del 14-12-1993 (ud. del 29-10-1993), Dall'O' (rv 195898).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – nozione

In tema di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente in dose non superiore a quella media giornaliera, il rapporto tra l'*art. 75, dodicesimo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990* e l'*art. 76, secondo comma, del medesimo D.P.R.* non è di reciproca integrazione nella descrizione delle condotte penalmente rilevanti, attesa la diversa natura delle norme in essi contenute: l'*art. 76, secondo comma*, contiene la

descrizione delle condotte penalmente rilevanti e la correlativa sanzione (descrizione in cui elemento costitutivo della fattispecie è la pregressa irrogazione della sanzione amministrativa o dell'invito alternativo); l'art. 75, dodicesimo comma, invece, regola il procedimento mediante il quale i fatti penalmente rilevanti sono portati dal prefetto a conoscenza dell'autorità giudiziaria. L'unica norma, quindi, descrittiva della fattispecie penalmente rilevante è quella contenuta nel succitato *art. 76, comma secondo del D.P.R. n. 309 del 1990*.

Sez. VI, sent. n. 2722 del 17-10-1991 (ud. del 02-07-1991), Piazzi (rv 188294).

Cassazione Penale

Procedimento di applicazione delle sanzioni

La disposizione dell'ultima parte del dodicesimo comma dell'*art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309* (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti), secondo cui "allo stesso modo" (cioè con la trasmissione degli atti dal Prefetto al procuratore della Repubblica ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'*art. 76*) "procede" il Prefetto "quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi primo e secondo del presente articolo", va interpretata nel senso che mentre per le prime due volte il Prefetto deve seguire la procedura della duplice convocazione (la prima volta, tuttavia, la procedura può essersi fermata al formale invito che definisce il procedimento), qualora l'interessato sia segnalato per la terza volta - a causa di detenzione di sostanza stupefacente per uso giornaliero in dose non superiore a quella media giornaliera - il Prefetto non deve procedere a convocazione ma deve immediatamente riferire all'autorità giudiziaria. (La Cassazione ha peraltro chiarito che non è sufficiente a legittimare l'intervento del giudice penale la mera circostanza che l'interessato sia stato sorpreso per tre volte a detenere la sostanza stupefacente per uso personale in dose non superiore a quella media giornaliera, costituendo invece presupposto indefettibile di tale intervento l'accertamento delle due precedenti violazioni, con conseguente svolgimento, per ciascuna di esse, del procedimento amministrativo previsto dal quarto comma dell'*art. 75* succitato).

Sez. VI, sent. n. 2722 del 17-10-1991 (ud. del 02-07-1991), Piazzi (rv 188293).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

L'onere dell'allegazione della prova della destinazione della sostanza stupefacente per uso personale, terapeutico o non, incombe all'imputato.

Sez. VI, sent. n. 9690 del 04-10-1988 (cc. del 16-03-1988), Moriello (rv 179333).

Cassazione Penale

Detenzione per uso personale – prova

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, terapeutico o non, lo stato di tossicodipendente non vale da solo ad assolvere l'onere dell'allegazione della destinazione all'uso personale che incombe all'imputato, il quale è tenuto anche a fornire, nel proprio interesse, tutte le indicazioni necessarie all'accertamento invocato. (Nella specie, l'esimente dedotta nei motivi di ricorso appariva ultronea in quanto dagli atti processuali non risultava lo stato di tossicodipendenza dell'imputato).

Sez. VI, sent. n. 2292 del 20-02-1987 (cc. del 17-10-1986), D'Orazio (rv 175197).

Cassazione Penale

Convenzioni e trattati internazionali in materia di stupefacenti

In materia di sostanze stupefacenti, l'art. 36 della Convenzione di New York di data 30 marzo 1961, modificato dall'art. 14 del protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, dichiarata esecutiva in Italia con *legge 5 giugno 1974 n. 412*, e l'art. 22, lett. b), della convenzione adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, dichiarata esecutiva in Italia con *legge 25 maggio 1981 n. 385* non hanno affatto imposto agli Stati contraenti l'obbligo di escludere la punibilità dei fatti di detenzione e spaccio di modiche quantità di sostanze stupefacenti commessi dai tossicodipendenti, ma hanno solamente riconosciuto agli Stati medesimi la facoltà di sottoporre le persone che utilizzano illecitamente sostanze stupefacenti, anziché a sanzioni penali, a misure di cura, di educazione, di rieducazione e reinserimento sociale. Trattasi di una facoltà di cui il legislatore italiano non ha ritenuto di avvalersi, per cui, per il vigente ordinamento, commette illecito penale chiunque, tossicodipendente o non, a qualsiasi titolo, detenga o ceda per fini non terapeutici, sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sez. VI, sent. n. 11453 del 10-11-1987 (cc. del 20-04-1986), Vaiani (rv 176976).